

CAMERA DEI DEPUTATI

N.201

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (201)

(articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

Trasmesso alla Presidenza il 07 settembre 2015

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con Comunicazione di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della giustizia, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 102 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "*d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.*".
 - b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "*a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;*";
 - c) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "*b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;*";

ART. 2

(Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.*".
2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'ultima riga della tabella, le parole: "*regolamento 1222/2009*" sono sostituite dalle seguenti: "*conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica*".

ART. 3

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.*";
 - b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:



“4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.

4-ter. I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l'anno:

- a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza; e*
- b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrità e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.*

ART. 4

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici **qualificato o accreditato**, a condizione che il cliente non si opponga.”;*
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *“2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.”.*

ART. 5

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: *“i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni”* sono inserite le seguenti: *“sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo,”;*
 - b) al comma 7, dopo la lettera c) è inserita la seguente: *“c-bis) quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,”;*



- c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. *La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi.*”.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole “*potenziale di efficienza esistente*” sono inserite le seguenti: “*attraverso misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi*”

ART. 7

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: “*diagnosi energetiche*” sono soppresse e dopo le parole: “*e alle disposizioni del presente decreto*” sono aggiunte le seguenti: “*che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici.*”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: “*12-bis. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica.*”.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la lettera “*c-bis) un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici*”



ART. 10

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

